

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ordinaria ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 3

Antonino Sciascia – ALMA PETROLI SPA

Autorizzazione Ministeriale n. AIA DEC-MIN-0000283 del 15 ottobre 2018, come modificato con:

m_amte_MATTM__REGISTRO_UFFICIALE_U_0015389_17-06-2019;
m_amte_MATTM__REGISTRO_UFFICIALE_U_0028878_18-03-2021;
m_amte_MATTM__REGISTRO_UFFICIALE_U_0053073_20-05-2021;
m_amte_MATTM__REGISTRO_UFFICIALE_U_0100466 del 11/08/2022.

Attività di controllo ordinaria effettuata dal 25/02/2022 al 24/10/2022

Data di emissione 12 dicembre 2022

Indice

1 Premessa	2
1.1 Definizioni e terminologia	3
1.2 Finalità del presente Rapporto	4
1.3 Campo di applicazione	4
1.4 Autori e contributi del Rapporto	4
2 Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo	5
2.1 Dati identificativi del gestore	5
2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto	5
3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	5
3.1 Evidenze oggettive*	5
3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere**	8
4 Allegati	10

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di *"ispezioni straordinarie"* di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni di monitoraggio per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di

procedure, ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'autorità competente per il controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e diventano vincolanti per il Gestore a seguito di specifica approvazione da parte dell'Autorità Competente per il rilascio delle AIA.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPAE Emilia Romagna.

Per ISPRA:

Fabio Fortuna	Ispettore AIA Nazionale
Massimo Stortini	Ispettore AIA Nazionale

Per ARPAE :

Margherita Bimbati	Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC
Catia Giachi	Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC
Licia Venturini	Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 04/10/2022:

Fabio Fortuna	Ispettore AIA Nazionale
Massimo Stortini	Ispettore AIA Nazionale
Nicola Zappimbulso	ISPRA
Margherita Bimbati	Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC
Benedetta Polgrossi	Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: Alma Petroli Spa

Sede stabilimento: Via Baiona 195

Gestore: Ing. Antonino Sciascia

Delegato ambientale: nessuno

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica, all'indirizzo <https://www.mite.gov.it/pagina/aia>.

2.2 *Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*, il Gestore ha inviato al MiTE e ad ISPRA, in data 21/01/2022 con nota prot. L/17/22, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario**.

Con nota prot. L/86/22 del 26/04/2022, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2021, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 *Evidenze oggettive**

L'attività di controllo si è svolta dal 25/02/2022 al 24/10/2022. Si segnala che, tra l'apertura della visita ispettiva ed il sopralluogo, vi è stata l'emissione del decreto di riesame parziale (MiTE prot. Registro Ufficiale.U.0100466 del 11/08/2022).

Il Gruppo Ispettivo, ai fini del controllo del rispetto delle prescrizioni inserite nel provvedimento AIA e del monitoraggio delle matrici ambientali, ha effettuato una verifica documentale in modalità di video-conferenza, utilizzando l'opportunità di sottoscrizione informatica dei verbali tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 ed un sopralluogo presso lo stabilimento produttivo.

Il Gruppo Ispettivo ha verificato quanto di seguito indicato.

Impianti e apparecchiature critiche

Durante il sopralluogo sono stati visionati i serbatoi 5, 7 e 111 ai fini del controllo circa la prescrizione 6 del DM 283 del 15/10/2018. Dall'ispezione è emerso che solamente il serbatoio 111 ha un doppio fondo metallico, mentre i primi due serbatoi presentano il fondo ad uno strato con sigillatura, coerentemente alla prescrizione 15 del Provvedimento AIA DVA-DEC-2011-0000302 del 07/06/2011. Il GI ha quindi rilevato la differenza circa lo stato di fatto inerente il fondo dei serbatoi e la richiesta impartita nella prescrizione suddetta del DM 283 del 15/10/2018. Il Gestore ha risposto alla richiesta del GI con una relazione dettagliata in merito, nei tempi previsti. Si rimanda pertanto a quanto indicato al successivo paragrafo 3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere punto 3.

Emissioni in atmosfera

Si è effettuato un sopralluogo presso le cabine di monitoraggio SME dei camini E02, E04, E05 ed E19 e la sala controllo. In particolare si è verificata la frequenza di acquisizione dei dati e le modalità di visualizzazione degli allarmi che si verificano durante il monitoraggio. Dall'analisi del GI in merito alla frequenza di acquisizione dei dati istantanei ai fini del calcolo delle medie minuto e della successiva media oraria, si è rilevata un' incoerenza tra quanto estrapolato dal sistema e presentato dal Gestore (attraverso il Manuale SME) e quanto dichiarato.

Dall'analisi dei rapporti di prova alle emissioni del monitoraggio in discontinuo è emerso un valore anomalo di ammoniaca nel campionamento della caldaia Bono 12500. Si rimanda a quanto indicato al successivo paragrafo 3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere punto 1 e punto 2.

Scarichi idrici

Durante il sopralluogo è stato visionato lo scarico SF2 ed il sistema di gestione e trattamento delle meteoriche di dilavamento.

Si è presa visione e verificato anche il sistema di addolcimento dell'acqua di processo con il relativo pozzetto intermedio di recapito di tali acque AI2.

Rifiuti

È stato ispezionato il deposito temporaneo dei rifiuti, dotato di idonea cartellonistica, pavimentato e cordolato su tre lati. Sul quarto lato è presente una canaletta grigliata e pozzetto per la raccolta delle acque piovane. I rifiuti risultano stoccati correttamente in contenitori chiusi o sotto teli o coperture mobili.

Verifica documentale

Nella verifica documentale si è presa visione ed analizzata la documentazione trasmessa dalla ditta, di quella acquisita durante il sopralluogo e di quella trasmessa a seguito delle integrazioni richieste dal GI in sede di riunione di chiusura dell'attività ispettiva.

Nello specifico sono state richieste le evidenze dell'attuazione del piano di monitoraggio nel periodo gennaio - agosto 2022, in merito a: produzione, consumo dei combustibili e materie ausiliarie, consumo e produzione energetici, registrazione consumo acqua, rapporti di prova dei monitoraggi in discontinuo delle emissioni in atmosfera (trimestrali per i camini E5 ed E19, bimestrali per i camini E16 ed E17 e mensili per il camino E15), il registro delle attivazioni della torcia, la verifica dei controlli sui serbatoi e lo stato degli interventi di manutenzione, dichiarazione su eventuali disturbi olfattivi. Sono stati verificati inoltre il registro dei collaudi effettuati sulla rete fognaria, la documentazione atta a verificare il percorso dei rifiuti, dalla produzione al conferimento all'impianto di destinazione, con codice EER 150202* ed EER 161001*, note in merito ad eventuali malfunzionamenti ed eventi incidentali ed i relativi obblighi di comunicazione all'Autorità competente ed Enti di Controllo.

Tale documentazione sopra elencata è dettagliatamente identificata nei verbali di apertura e chiusura dell'attività ispettiva.

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori. Si sottolinea che secondo il programma annuale dei campionamenti era previsto per il 2022 il campionamento sul punto di scarico SF1, tuttavia si esprime quanto di seguito indicato.

In merito allo scarico SF1, in relazione a quanto indicato nel PdM ID-43_12298 Rev.11 del 09/08/2022 si evidenzia quanto segue:

- a) nella Tabella "Monitoraggio dello scarico SF1" sono indicate le modalità di monitoraggio per lo scarico SF1 (Tipologia 1 e Tipologia 2): parametri da ricercare, frequenza e tipo di campionamento (medio nelle 3 ore per entrambe le tipologie) da eseguire al "pozzetto di scarico";
- b) nel paragrafo successivo è indicato che lo scarico SF1 deve essere conforme, per le singole tipologie di acque, a quanto per esso stabilito dal Regolamento di conferimento all'impianto esterno di trattamento della società SAI, con le modalità di prelievo e le condizioni di accettabilità per il conferimento ivi riportate e pertanto, per la verifica di conformità alle prescrizioni AIA, si rimanda al Regolamento di conferimento relativamente alle modalità di campionamento e analisi per la verifica della prescrizione, richiamando la prescrizione n. 34 del PIC come modificata con procedimento ID 43/12298 che prevede: *"le modalità per la verifica della attuazione della presente prescrizione sono indicate nel PMC, restando inteso che esse, in termini di modalità di prelievo, metodi analitici e i criteri di accettabilità, debbano essere congruenti con quanto riportato nel Regolamento di conferimento all'impianto esterno di trattamento della società SAI."*

Si pone in evidenza che il Regolamento di conferimento (ultima revisione Marzo 2020) prevede che il punto di consegna per ciascun flusso è caratterizzato quali-quantitativamente all'impianto di trattamento della Ditta SAI, mediante campionamento automatico e controlli analitici collegati alla tipologia conferita con riferimento alle tempistiche di monitoraggio previste dalle omologhe. I campionatori sono presenti presso l'impianto SAI e dedicati ai reflui della Ditta Alma Petroli e sono settati in maniera da prelevare aliquote di campione durante tutto il conferimento, in modo da comporre un campione rappresentativo dell'intero lotto conferito.

Per quanto sopra esposto, in merito al PdM ID-43_12298 Rev.11 del 09/08/2022 emerge innanzitutto la “non congruità” tra quanto indicato nella tabella “Monitoraggio dello scarico SF1” e i contenuti del Regolamento di conferimento.

A seguito delle modifiche apportate al Provvedimento di AIA, si espongono inoltre le seguenti motivazioni per cui Arpae, in qualità di organo di controllo, è impossibilitato ad eseguire il campionamento ufficiale delle acque di scarico SF1:

- Arpae, presso la Ditta Alma Petroli, eseguiva i campionamenti, nell’arco delle 3 ore, nei rubinetti posti sulle tubazioni di mandata all’impianto SAI: SF1 Tipologia 1 e SF1 Tipologia 2 che costituivano i punti di consegna riconducibili alla fattispecie di “scarichi parziali” di sostanze pericolose da sottoporre a regolamentazione ai limiti di batteria (piè di impianto/punti di consegna) così come previsto dall'art.108 del D.Lgs.152/06 e smi al fine di accertare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose individuate nell’omologa di accettazione del Regolamento di conferimento;
- con le modifiche apportate al Provvedimento di AIA, Arpae non è in grado di campionare in “maniera congruente” a quanto previsto nel Regolamento di conferimento, in quanto il campionatore è presso l’impianto SAI e nel Regolamento non è menzionato da nessuna parte i rubinetti posti sulle tubazioni di mandata presso la Ditta Alma Petroli;
- un campionamento ufficiale/fiscale deve essere effettuato alla presenza della Ditta Alma Petroli (garanzia della difesa) e non risulta che la Ditta abbia sia in termini di accesso, sia in termini manutenzione, gestione dei punti di campionamento presenti presso l’impianto SAI;
- i campionamenti ufficiali devono essere eseguiti senza preavviso quindi non è possibile concordare prima con la Ditta che verifichi la possibilità di accesso all’impianto SAI e non è pensabile campionare flussi che potrebbero attivarsi anche alle 06:00 della mattina e per tutta la loro durata presso l’impianto SAI.

Alla luce di quanto sopra indicato non vi sono i requisiti necessari per poter effettuare un campionamento allo scarico.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere**

Per effetto dell’attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore, indicate nei verbali di cui sopra o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

- 1) Per quanto riguarda il monitoraggio in continuo effettuato tramite SME si evidenzia che è necessario visualizzare gli eventuali allarmi direttamente nei file di registrazione dei dati di monitoraggio, quindi esplicitare la tipologia di allarme che si è attivato. Inoltre si ricorda che è necessario indicare all’interno del Manuale SME la frequenza dei dati di acquisizione (dati elementari) e di aggiornare in tal senso il Manuale di Gestione dello SME.
- 2) I rapporti di prova delle emissioni in atmosfera devono riportare l’indicazione dello stato di alimentazione del forno e della caldaia, qualora sia in parte alimentata a fuel gas proveniente dall’impianto di ossidazione bitume, inoltre anche i verbali di campionamento devono essere completi in ogni loro parte, riportando le condizioni di marcia degli impianti, i parametri specifici delle prove ed a cosa si riferiscono. Più in generale, ogni rapporto di

prova ed il relativo verbale di campionamento, di qualsiasi matrice ambientale si tratti (emissioni in atmosfera, rifiuti..), devono essere completi ed univocamente riconducibili l'uno all'altro. Oltre alla data di campionamento è quindi necessario che vi sia, in entrambi, l'indicazione del punto di campionamento come anche previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 152/06 Parte 5^a paragrafo 2 punto 1.

- 3) Con nota prot. 0061526/2022 del 08/11/2022, a cui si rimanda per maggiore dettaglio, ISPRA ha notificato all'Autorità Competente una richiesta di chiarimento sul contenuto della prescrizione 6 del DM 283 del 15/10/2018.

Alla data odierna non si sono avuti riscontri in merito, pertanto si ricorda all'Autorità Competente che durante la visita ispettiva si è rilevata una differenza tra i due Atti autorizzativi (AIA DVA-DEC-2011-0000302 del 07/06/2011 e DM 283 del 15/10/2018) in merito alla prescrizione 6 riguardante la gestione e manutenzione dei fondi dei serbatoi. Tale differenza, se venisse confermata, comporterebbe un impatto economico-gestionale importante per l'azienda da valutare quanto prima pertanto se ne richiama la priorità valutativa. Il Gestore con nota prot. L/210/22 del 22/11/2022 (prot ISPRA 0064558/2022 del 22/11/2022) ha comunicato che "ferme restando le valutazioni svolte nella suddetta comunicazione ed al fine di evitare ogni possibile rilievo in merito agli interventi da attuare (già in corso per il serbatoio 1), Alma Petroli S.p.A. si è determinata a dotare, prudenzialmente, di doppio fondo sia il serbatoio S1, attualmente oggetto di intervento manutentivo sia il serbatoio S2, con intervento pianificato nel 2025".

- 4) In riferimento alla manutenzione delle linee fognarie, in particolare alla tratta soggetta a promemoria "Da verificare" si chiede al Gestore di inviare entro 10 giorni il documento che attesti l'avvenuta presa in carico di gestione della manutenzione della tratta e la relativa conformità.

Tali condizioni vengono comunicate al Gestore contestualmente alla trasmissione del presente rapporto.

Per effetto della visita in loco è stata accertata, alla data della presente relazione, la violazione relativa alla tenuta in modo incompleto del registro di carico/scarico. Pertanto Arpae procederà all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa come previsto dall'art. 258 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 25/02/2022 al 24/10/2022
Data visita in loco	04/10/2022
Data chiusura attività controllo	24/10/2022
Campionamenti	NO
Superamento eventuali diffide precedenti	-
Violazioni amministrative	SI, in corso
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	NO
Condizioni per il gestore	SI

4 Allegati

- non presenti

****Riportare sinteticamente le attività svolte durante l'esecuzione dell'ispezione.***

*****Riportare sinteticamente l'esito delle valutazioni del Gruppo Ispettivo (violazioni, diffide, condizioni del Gestore)***